

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA” DEL COMUNE DI CATTOLICA – NEXT GENERATION UE – FONDI PNRR – MISSIONE M4 – COMPONENTE C1 – INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”

CIG: 9998748BDD – CUP: G64I19000020005 – CUI L00343840401202300012

Sommario

1) SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)	3
1.1) REGISTRAZIONE DELLE DITTE	4
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
2.1) CHIARIMENTI	5
2.2) COMUNICAZIONI	5
3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO	6
4) VALORE DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA, IMPORTO A BASE D’ASTA.	6
5) CATEGORIE DI LAVORI	8
5.1) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE	8
6) TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	8
7) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
8.1) REQUISITI GENERALI	10
8.2) SELF CLEANING	11
8.3) ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE	11
8.4) REQUISITI SPECIALI	12
9) SOPRALLUOGO	15
10) ESECUZIONE DELL’APPALTO	15
11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	17

12) GARANZIA PROVVISORIA.....	19
13) CONTRIBUTO ANAC.....	21
14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14.1) CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
14.1.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	22
14.1.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	27
14.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO	28
14.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
14.4) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
15) CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA.....	32
16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
16.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	35
16.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	36
16.3) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
17) CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”.....	38
18) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	39
20) GESTIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	40
20.1) SEQUENZA DEGLI ADEMPIMENTI NELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	40
21) COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
23) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
24) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
25) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO	43
26) CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.....	44
27) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	44

STAZIONE APPALTANTE:

Stazione Unica Appaltante Provincia di Rimini (SUA) – Via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini (RN).

Sito internet: www.provincia.rimini.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/COMUNE COMMITTENTE:

COMUNE DI CATTOLICA con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN)

Profilo del committente: www.cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Rimini, per conto del Comune di Cattolica:

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 31/07/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Carpignola" nel Comune di Cattolica;
- in esecuzione della Determinazione Comunale a contrarre n. 637 del 01.08.2023 con cui sono stati approvati gli atti per l'espletamento della successiva procedura aperta da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto del Comune di Cattolica, relativamente ai lavori de quo;
- in esecuzione della Determinazione di recepimento della SUA della Provincia di Rimini con la quale è stato dato avvio alla presente procedura aperta da esperire dalla SUA secondo le modalità richieste dal Comune di Cattolica con gli atti sopra richiamati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267;

con la presente informa che viene indetta la presente gara per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. d) del Codice, per un importo - comprensivo degli oneri di sicurezza (corrispondenti ad € 38.108,27=) e di costi della manodopera (corrispondenti ad € 445.812,48=) - pari a complessivi **€. 1.730.230,91=** e con l'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023), la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui ai successivi artt. 1.1 e 1.2 del presente disciplinare di gara.

Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara come di seguito descritte.

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio del Comune di Cattolica.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15 e 62 del Codice il Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della procedura di gara, è il Dott. Gianfranco Maini Dini, Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini.

POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CD. INVERSIONE PROCEDIMENTALE)

La Stazione Appaltante esaminerà, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

La Commissione di gara, pertanto, terminata la fase di esame delle offerte, procederà a verificare che non sussistano motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

Si rinvia al successivo punto 20.

1) SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023), l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.1) REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, oltre al presente elaborato, comprende:

- Allegato "A" - Istanza di partecipazione;
- Allegato "B" – Dichiarazione requisiti ed impegni PNRR;
- Allegato "C" – DGUE;
- Allegato "D" - Offerta economica;
- Allegato "E" – Modulo sopralluogo;
- Allegato "F" - Patto di integrità del Comune di Cattolica;
- Allegato "G" – Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori approvato dalla Provincia di Rimini;
- Allegato "H" – Modulo attestante imposta di bollo;
- Relazione DNSH.

La documentazione tecnica è disponibile collegandosi al seguente link del Comune di Cattolica <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/sites/default/files/statici/remota/progettocarpignola.zip>

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 57 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti

specifiche tecniche contenute nei seguenti Criteri Ambientali Minimi, così come indicato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito: CSA):

- Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022);

- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net> Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER.

2.1) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e di ordine tecnico mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma SATER, almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. **Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023)**, le risposte a tutte le richieste di interesse generale presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SATER. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.2) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le Comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.U.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

È onere dell'operatore economico, inoltre, verificare periodicamente la presenza di avvisi e/o rettifiche riguardanti la presente procedura di gara collegandosi ad Intercenter Regione Emilia

Romagna; la Stazione Appaltante, in merito, declina ogni responsabilità.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Luogo dell'appalto: Comune di Cattolica (RN).

Codice CPV e tipologia dell'appalto: l'appalto ha come riferimento il CPV: 45223200-8 LAVORI STRUTTURALI ed ha per oggetto l'intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico della scuola primaria Carpignola nel Comune di Cattolica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, dal contratto d'appalto e dai suoi allegati, con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Si richiama in particolare il principio del DNSH di cui all'art. 2.ter del Capitolato speciale.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Lotti: ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto i lavori non sono divisibili poiché trattasi di lavorazioni strettamente concatenate tra di loro che impongono la costituzione di un unico cantiere e costituiscono pertanto unico lotto funzionale.

Il Comune si riserva di dare avvio ai lavori anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

E' previsto il sopralluogo obbligatorio finalizzato anche alla gestione della logistica della successiva area di cantiere così come indicato al successivo art.9).

4) VALORE DELL'APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA, IMPORTO A BASE D'ASTA.

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza compresi nell'appalto), ammonta presuntivamente ad € 1.730.230,91 (diconsi euro unmilionesettecentotrentamila duecentotrenta/91), come da tabella 1 sottostante:

Tabella 1

Opere Principali				
		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)

		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
1	a corpo	€ 1.692.122,64	€ 38.108,27	€ 1.730.230,91
	TOTALE	€ 1.692.122,64	€ 38.108,27	€ 1.730.230,91

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono classificate nelle seguenti classi e categorie:

Tabella 2

Lavorazione	Categorie a All. I.7 D.Lgs. 36/2023	Classifica a All. I.12 D.Lgs. 36/2023	Qualificazione e obbligatoria (si/no)	Importo compreso sicurezza da PSC (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile (P/S)	Subappaltabilità
Opere principali							
Edifici civili e industriali	OG1	III bis	SI	1.439.575,69	83,20	P	SI – entro il limite massimo di legge
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	I	SI	143.035,76	8,27	S	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	SI	147.619,46	8,53	S	SI
Totale opere				€ 1.730.230,91	100,00		

La categoria OG1 è una categoria di opere a «qualificazione obbligatoria» ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), del D.L. n. 47/2014 convertito, con modif., dall'art.1 della legge n. 80/2014; pertanto, i lavori appartenenti a detta categoria non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni.

La categoria OG1 può essere subappaltata entro il limite max di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), sub. n. 1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021.

Le categorie OS18A e OS30 sono categorie a qualificazione obbligatoria e pertanto possono essere eseguite solo da impresa in possesso di adeguata qualificazione.

N.B. Qualora il candidato non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili e intendesse subappaltarle, i relativi importi dovranno essere assorbiti (quindi sommati) all'importo della categoria prevalente e, pertanto, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, possedere la classifica della categoria prevalente, adeguata a detta somma.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza comprende i costi, stimati dal Comune di Cattolica in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non è assoggettabile a ribasso d'asta.

L'importo stimato della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 445.812,48= ed è scorporato dall'importo assoggettato a ribasso.

Il contratto è stipulato “**a corpo**” come definito dall’Allegato I.7, art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’opera nel suo complesso è così finanziata:

- € 1.242.214,62 mediante contributo ministeriale PNRR;
- € 625.421,78 mediante risorse proprie della Stazione Appaltante;
- € 319.255,00 mediante conto termico del GSE che sarà acquisito in maniera diretta, autonoma e a rischio della ditta appaltatrice con l’ultimo SAL (vedasi disciplina specificata all’art. 34 c. 2 del Capitolato).

5) CATEGORIE DI LAVORI

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella suindicata tabella 2. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, previa autorizzazione del Comune committente, possono essere subappaltati secondo le condizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del Capitolato speciale.

5.1) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 32 comma 7 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 sono indicate nella seguente tabella 3.

Tabella 3

GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE			
DESCRIZIONE GRUPPO CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE	Importo esecuzione lavori	Somma	% incidenza sul totale
Opere principali			
Oneri della sicurezza	38.108,27		2.20
Opere strutturali	541.202,52		31.28
Opere edili	602.329,71		34.81
Opere esterne	66.825,32		3.86
Impianti meccanici	337.396,94		19.50
Impianti elettrici	144.368,15		8.35
Totale	€ 1.730.230,91		100,00

L’identificazione delle categorie ritenute omogenee dei lavori di cui alla sopra riportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 42.2, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

6) TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Durata dell’appalto: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 175 (diconsi centosettantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi ed articolati come segue:

- sono previsti **7 (diconsi sette)** giorni naturali e consecutivi per la 1^a fase conoscitiva;
- sono previsti **84 (diconsi ottantaquattro)** giorni naturali e consecutivi per la 1^a fase esecutiva;
- sono previsti **84 (diconsi ottantaquattro)** giorni naturali e consecutivi per la 2^a fase esecutiva.

Per un maggior dettaglio vedasi art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori dovranno avere inizio entro il termine del **30 NOVEMBRE 2023** così come previsto dall'accordo di Concessione del Contributo finanziamento sottoscritto con Ministero MIM e dal Comune di Cattolica, pena la revoca del contributo. Pertanto, troveranno applicazione ai fini dell'esecuzione del contratto d'appalto tutte le norme acceleratorie previste per l'attuazione dei Progetti PNRR.

Ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico ed autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

I lavori potranno essere consegnati in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, dell'art. 51, comma 1, lett. f della successiva Legge n. 108/2021 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.

PREMI - PENALI PNRR

In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dal Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale riconosce, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, per ogni giorno naturale di anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille nel limite massimo di riduzione temporale corrispondente a 60 giorni, come previsto all'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di mancato rispetto dell'art. 47 del D.L n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i, si applicano le penali previste dagli artt. 23 e 24 del Capitolato speciale d'appalto.

7) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso di requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono indicare nella domanda di partecipazione la quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le seguenti disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi

con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1) REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, così come modificato dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 120/2020.

8.2) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.3) ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), si applicano le seguenti disposizioni:

- **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 47 comma 2, del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021 n. 108, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- **è escluso dalla procedura di gara** l'operatore economico che, in caso di aggiudicazione del contratto, non ottemperi all'impegno assunto in sede di offerta di assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

- **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

I requisiti di capacità generale, compresi quelli di cui al punto 8.3, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, in caso di consorzi di cui all'art 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, dall'ausiliaria in caso di avvalimento.

8.4) REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

A) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. competente se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello stato di residenza, se straniero di Stato membro non residente in Italia, per attività oggetto dell'appalto.

N.B. L'iscrizione a uno dei suddetti registri è condizione di **ammissibilità alla gara**.

B) requisiti tecnico-professionali:

- possesso di **"ATTESTAZIONE SOA"** in corso di validità, di cui all'art. 100 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato nella precedente tabella 2 e rilasciata da organismo di attestazione accreditato ed autorizzato.

✓ QUALIFICAZIONE nella categoria prevalente OG1 III bis (Edifici civili e industriali) per € 1.439.575,69=;

Il concorrente può provare il requisito di qualificazione nella categoria prevalente OG1 secondo le seguenti diverse modalità, fra loro alternative:

- mediante valida Attestazione SOA nella predetta categoria OG1 e per almeno la classifica III bis (per un importo fino ad € 1.500.000,00 oltre all'aumento del quinto)

ovvero, in alternativa:

- essendo la categoria prevalente OG1 una categoria a "qualificazione obbligatoria" come in precedenza indicato [ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito, con

modificazioni, dall'art. 1 della L. 23/05/2014, n. 80] le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni come sopra indicate; pertanto, l'operatore economico che non è idoneamente qualificato nella categoria prevalente OG1 secondo quanto sopra indicato, può partecipare alla presente procedura, A PENA DI ESCLUSIONE, mediante la costituzione di un concorrente plurisoggettivo di cui all'art. 65, comma 2, lettere, e), f), g) ed h), del D.lgs. n. 36/2023 [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)], nel quale ogni componente il concorrente plurimo è idoneamente qualificato per le parti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 che dichiara di assumere in proprio.

✓ QUALIFICAZIONE nelle categorie scorporabili SIOS OS18-A e OS30

Il concorrente può provare il requisito di qualificazione nelle categorie scorporabili in oggetto secondo le seguenti diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

-mediante valida Attestazione SOA, per almeno la classifica I[^] (per un importo fino ad €. 258.000,00);

ovvero:

- tramite dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 87 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti - D.Lgs. n. 36/2023:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

ovvero:

- tramite il subappalto integrale, sempre che i requisiti non posseduti nella categoria in oggetto siano posseduti nella categoria prevalente (subappalto qualificatorio) e in tal caso il concorrente dovrà essere qualificato per una classifica adeguata;

ovvero:

-mediante l'avvalimento.

- Gli operatori economici offerenti dovranno obbligatoriamente essere dotati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti ESCO (Energy Service Company),

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008, accreditati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014, così come modificato dal D.Lgs. n. 73/2020 e s.m.i., e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro stato membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato membro di appartenenza, possono svolgere le attività oggetto del presente affidamento.

In caso di RTI i requisiti speciali dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.

I suddetti requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno essere posseduti dai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta.

Avvalimento dei requisiti

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento nonché tutte le dichiarazioni ed i documenti di cui all'art. 104 del codice; le dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici albi].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria può partecipare alla medesima gara anche autonomamente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli [articoli 91](#) e [105](#) del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

9) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare **l'appuntamento previo invio di richiesta tramite mail al Geom. Carlo Palmerini - email: palmerinicarlo@cattolica.net.**

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

L'attestazione di sopralluogo (All. E) dovrà essere inserita nella Busta Amministrativa, pena esclusione dalla procedura di gara.

10) ESECUZIONE DELL'APPALTO

Cessione e Subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta**, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'appaltatore può affidare in subappalto secondo le modalità e le indicazioni contenute nella norma sopra richiamata, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Decreto

Legislativo n. 36/2023 e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti previsti nel disciplinare di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 94 e segg.ti del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do Not Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del Codice dei contratti pubblici.

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto occorre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali.

Disciplina sul lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire al Comune di Cattolica, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore applica al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 e dell'art. 60 del Codice, è prevista la revisione dei prezzi.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dal Comune di Cattolica soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto.

Inadempimenti e penali

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti, al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Cattolica. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel contratto, il Comune applicherà una penale con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108 comma 10 del Codice).

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel presente disciplinare e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente non escluso e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel presente atto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono considerate irregolari, ai sensi dell'art. 33 comma 8 del Codice, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel disciplinare di gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso d'ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 8.3 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€. 34.604,62=**, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice e **rilasciata a favore del Comune di Cattolica**;

2) **Una dichiarazione di impegno**, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 117 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. ***Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.***

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- con bonifico bancario o altro strumento elettronico ammesso dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 73/2022 convertito in Legge 04.08.2022 n. 122, mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Cattolica avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria gara lavori adeguamento sismico scuola primaria Carpignola CIG 9998748BDD" ed **avente quale beneficiario il Comune di Cattolica**.
 - fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c. http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 120 giorni ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegato sul SATER**, in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da
 - i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto firma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è **ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la

predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziate designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema;

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13) CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 165,00=** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 621 del 20.12.2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE di cui al successivo punto 15.3.4.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In caso di mancato pagamento, verrà attivata ugualmente la procedura di cui all'art. 101 del Codice Appalti, all'esito negativo della quale, ai fini del rispetto del principio della par condicio e dell'esigenza di celerità del procedimento d'appalto soggetto alla tempistica del finanziamento PNRR, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Si consiglia di effettuare pertanto il pagamento con congruo anticipo per evitare di incorrere in eventuali blocchi del sistema di pagamento ANAC.

14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (Busta Documentazione amministrativa, Busta Offerta tecnica e Busta Offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 29.08.2023.**

È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché entro il termine di scadenza.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Codice dei Contratti – D.Lgs. n. 36/2023 – il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto al fine di rispettare i tempi imposti dal finanziamento PNRR per il quale la procedura di aggiudicazione deve concludersi entro il 15 settembre corrente anno, a rischio di perdita del finanziamento.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare di gara.

Verranno escluse le offerte plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

14.1) CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Allegato A”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data pubblicazione del bando;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva (già contenuta nell'allegato **modello A**) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- di eleggere il domicilio presso la sede **legale/operativa** e acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 e segg.ti del Codice dei Contratti;
- di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell'operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere in possesso dei requisiti speciali espressamente indicati nel disciplinare di gara;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - *delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;*
 - *di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;*
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità approvato dal Comune di Cattolica ed ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza di tutte le clausole di cui al Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori approvato dalla Provincia di Rimini, allegato al presente disciplinare;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

- in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii (in vigore sino al 31.12.2023), di **autorizzare** a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di **non autorizzare** l'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o a giustificazione di essa e rinvenibili nei documenti di gara, o parti di essi;

- di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dalla SUA della Provincia di Rimini e dal Comune di Cattolica, quali responsabili del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di indicare i propri dati (domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC) **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

- di indicare, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché di dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando il modello allegato sub A) caricato sul SATER e sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, con le medesime modalità previste per la compilazione del DGUE indicate al punto 15.1.2 del presente disciplinare

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (Allegato A) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

o le imprese individuali, anche artigiane;

o le società di persone o di capitali, anche cooperative;

o i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o i raggruppamenti temporanei:

- nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente

del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;

- per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;

o i consorzi ordinari:

- nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

o le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;
- se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.

o i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti nel disciplinare di gara. Devono essere indicati:

- l'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

PROCURA:

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 101 del D.lgs n. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole.

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- attraverso il bollo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/1972. A tal fine le Imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/1972, dovranno allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione;
- utilizzando l'Allegato "H" - Modulo attestazione imposta di bollo", inserendo nello stesso i codici identificativi della marca da bollo, applicando la marca nello spazio riservato, scansionando il modulo, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema. Il modulo dovrà essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara;
- utilizzando il Modello F24.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale.

14.1.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(per brevità DGUE- All. C)), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023)

in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel presente disciplinare di gara devono intendersi non vincolanti).

Il DGUE deve essere presentato da tutti i seguenti soggetti:

- dal soggetto che partecipa in qualsiasi forma;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre.

14.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e all'Allegato A_ Istanza di partecipazione, allega sul SATER i seguenti documenti:

14.2.1) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio di garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; *per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta: copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;*

14.2.2) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo**, secondo quanto dichiarato al precedente punto 14.1.1;

14.2.3) Ricevuta attestante il pagamento del **CONTRIBUTO a favore dell'ANAC**, che può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale;

14.2.4) PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'operatore economico, al fine di permettere la verifica delle condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 del 27 luglio 2022, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema FVOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE;

14.2.5) eventuale In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata copia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi (a) l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti (b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (c) l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (d) la quota di partecipazione al raggruppamento (e) il dettaglio delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

14.2.6) (eventuale) In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento, secondo quanto indicato all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata copia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente (a) l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e (b) l'indicazione dettagliata delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

14.2.7) (eventuale) In caso di consorzi stabili o consorzi fra Società cooperative l'atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata copia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione delle parti che ogni consorziato intende gestire.

14.2.8) MODULO attestante l'avvenuto **SOPRALLUOGO** (Allegato E);

14.2.9) ATTESTAZIONE di qualificazione (SOA) in corso di validità e rilasciata da organismo di attestazione accreditato ed autorizzato;

14.2.10) CERTIFICAZIONE UNI CEI 11352 attestante il possesso dei requisiti **ESCO** (Energy Service Company);

14.2.11) PATTO di integrità approvato dal Comune di Cattolica (Allegato F);

14.2.12) PATTO per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori approvato dalla Provincia di Rimini e sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione delle clausole in esso contenute (Allegato G);

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER ADEMPIERE AGLI

OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021):

Il concorrente deve produrre:

(solo per gli operatori con oltre 50 dipendenti):

-COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 COMMA 2, DEL D.L. 31/05/2021 N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29/07/2021 N. 108, a pena di esclusione, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

-DICHIARAZIONE SULL'IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ART. 47 D.L. 77/2021 PER OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR, da redigersi secondo l'Allegato B, con cui il concorrente, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a pena dell'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto:

SI IMPEGNA

(solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50):

- a) a consegnare al Comune di Cattolica una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- b) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c) a dichiarare di non avere violato la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021 convertito nella Legge n.108/2021 nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'offerta in quanto tale violazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC;

(solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15) in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità:

- d) a consegnare al Comune di Cattolica la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) a consegnare al medesimo Comune committente una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- f) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(per tutti gli operatori economici):

- g) si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- h) dichiara di essere a conoscenza che le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.
- i) dichiara di essere a conoscenza che il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte del Comune committente.
- l) dichiara di essere a conoscenza che l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 comporta l'applicazione delle penali previste dal contratto e/o la sua risoluzione.

m) dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Si evidenzia che qualora tutta la suddetta documentazione fosse sottoscritta digitalmente da un procuratore, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo tecnico ed economico con riferimento all'offerta presentata.

14.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.4) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

1) Criterio A – "ORGANIGRAMMA DI COMMESSA" OBBLIGATORIO – massimo 22 punti

Specifica relazione composta da un massimo di 5 facciate in formato A4 con carattere "Arial", dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

La summenzionata relazione dovrà riportare la SPECIFICA struttura organizzativa che il concorrente metterà a disposizione per l'esecuzione dei lavori anche mediante rappresentazione grafica dell'organigramma di cantiere. Saranno altresì valutati:

- il numero e la composizione delle squadre e il relativo impiego nell'ambito del lavoro;
- la presenza di qualificate figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche che amministrative;
- la presenza in organigramma di apposite figure professionali qualificate, delegate a gestire gli aspetti ambientali e di qualità.

Il numero e la composizione delle squadre di lavoro offerte costituirà uno specifico obbligo contrattuale.

Dovranno in ogni caso essere garantiti i livelli minimi di presenza delle maestranze previste dall'art. 12 bis del CSA (3 squadre).

Per l'individuazione delle risorse umane, dovrà essere utilizzata la tabella come da modello di seguito riportato:

SQUADRA DI LAVORO "xxxxx"					
NOMINATIVO	ANNI ESPERIENZA	DI	RUOLO RICOPRIRE	DA	FORMAZIONE SPECIFICA

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva alle diverse fasi operative (numero e composizione delle squadre di lavoro) al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere, come da criterio di offerta "C" Programma dei lavori ed organizzazione del cantiere".

2) Criterio B – "Qualità dell'offerta proposta a miglioramento del progetto posto a base di gara" FACOLTATIVO massimo 21 punti

Specifica relazione composta da un massimo di 6 facciate in formato A4 con carattere "Arial", dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A3 (o in alternativa 1 facciata in formato A2) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie (le certificazioni allegate non intervengono nel conteggio delle cartelle).

Il concorrente dovrà produrre una relazione in cui illustri la propria proposta sviluppata, in particolare descrivendo:

- le implementazioni proposte per innalzare il livello di efficienza energetica, funzionalità e fruibilità degli impianti;
- le misure/gli interventi finalizzati a garantire la qualità e la durabilità della prestazione fornita. Con particolare riguardo ai miglioramenti relativi alla qualità e alla durabilità delle opere studiandone e valutandone ogni singola fase dell'intero ciclo di vita. Gli aspetti fondamentali da approfondire sono, partendo dalla produzione del prodotto, al confezionamento, al trasporto in cantiere, alla posa in opera, alla manutenzione fino alla fase di rimozione e smaltimento, i costi, la qualità, il risparmio energetico, la possibilità di riuso e qualsiasi aspetto possa migliorare la qualità delle opere in oggetto.

A supporto delle proposte progettuali migliorative sopra elencate il concorrente dovrà fornire certificazioni relative ai materiali che intende utilizzare e schede tecniche con descrizione dettagliata dei test effettuati, modalità di calcolo delle caratteristiche dichiarate.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno valutati i miglioramenti proposti sotto il profilo dei materiali e tecnologie innovative in grado di aumentare la qualità e durata delle opere, prolungare il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza, incentivare il riuso delle materie nonché l'abbattimento degli inquinanti e del consumo energetico, con riferimento a quanto indicato dai CAM vigenti. Saranno altresì valutati positivamente i miglioramenti proposti che consentano di aumentare il livello di manutenibilità, durabilità e riduzione dei costi di gestione.

N.B. I miglioramenti ammissibili contemplano anche l'ipotesi di varianti ex art 120 comma 1 del D.lgs .n. 36/2023 così come puntualmente normati dall'art. 42 e segg.ti del CSA.

N.B.1. Tutti i miglioramenti offerti si intendono compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto.

3) Criterio C – “PROGRAMMA DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE” OBBLIGATORIO – massimo 22 punti

Specifico relazione composta da un massimo di 8 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

La summenzionata relazione dovrà illustrare il programma dei lavori per garantire la realizzazione dell'opera, ponendo particolare attenzione alla necessità di temperare l'esigenza della sicurezza dell'area di lavoro con la rapidità di esecuzione e con l'obiettivo di dimostrare come, con l'organizzazione del cantiere prospettata, sarà possibile raggiungere gli obiettivi di qualità delle opere previste dal capitolato nonché la tempistica delle lavorazioni previste suddivise nei due stralci funzionali.

In particolare dovranno essere illustrati tutti gli accorgimenti operativi (maestranze, disponibilità di ditte di trasloco, di pulizia) per garantire la celere ed efficace ripresa delle attività didattiche al termine delle fasi di programmazione.

Il programma dei lavori dovrà riportare lo sviluppo delle singole fasi lavorative con indicazione del personale e dei mezzi d'opera per ogni singola fase.

Le modalità descritte dovranno essere relazionate e coerenti con la dotazione di personale organizzato in squadre di lavoro individuate al criterio A.

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno premianti l'organicità e la completezza del programma presentato, nonché la coerenza e fattibilità dello stesso in relazione alla dotazione di mezzi/attrezzature e risorse umane individuate. Saranno altresì apprezzate la flessibilità del cantiere in rapporto alle tempistiche e agli eventuali imprevisti che possono verificarsi.

4) Criterio D – “SERVIZI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE” FACOLTATIVO – massimo 5 punti

Specifico relazione composta da un massimo di 4 facciate in formato A4 con carattere “Arial”, dimensione 11 e non oltre 50 righe per facciata, oltre a 2 facciate in formato A4 (o in alternativa 1 facciata in formato A3) per eventuali elaborati grafici e/o planimetrie.

Potrà essere costituita dai seguenti elementi costitutivi:

- Adeguata documentazione ove vengano indicati i periodi di assistenza tecnica e garanzia funzionale degli impianti tecnologici aggiuntivi rispetto al minimo previsto dalla normativa in vigore (2 anni). (Estensione periodi di assistenza tecnica e garanzia funzionale);
- Adeguata documentazione ove vengano indicati tipologia e quantitativo dei pezzi di ricambio che saranno forniti gratuitamente al Comune di Cattolica prima della fine dei lavori. (Fornitura di pezzi di ricambio).

CRITERIO MOTIVAZIONALE DI VALUTAZIONE:

Saranno apprezzati, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale e parametrica per ciascun impianto tecnologico, maggiori termini oltre ai due anni di garanzia obbligatoria. Inoltre saranno

valutati positivamente i servizi di sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio dei medesimi impianti tecnologici in rapporto alla durata del servizio gratuito offerto.

5) Criterio E “POSSESSO DA PARTE DELL’APPALTATORE DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” FACOLTATIVO – massimo 5 punti (ON/OFF)

6) Criterio F “POSSESSO DA PARTE DELL’APPALTATORE DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2018. Sistema di gestione ambientale (CAM Rif. Decreto MITE 23.06.2022 _ Allegato punto 3.2.1) FACOLTATIVO – massimo 5 punti (ON/OFF)

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 e All. II.5 del Codice.

Negli elaborati costituenti l’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo. In caso contrario tali elementi non verranno in alcun modo presi in considerazione.

Occorrerà rispettare il limite di ampiezza dei documenti indicati nei paragrafi seguenti. L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

N.B.1 La mancata presentazione della documentazione relativa ai criteri di valutazione obbligatori (A, C), ovvero la presentazione di documentazione ritenuta qualitativamente insufficiente da parte della Commissione, consegnerà un giudizio di inidoneità e pertanto non sarà ammessa alla successiva fase di apertura delle dichiarazioni dell’offerta economica determinando l’automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.

N.B.2 La mancata presentazione della documentazione relativa ai criteri di valutazione facoltativi (B, D, E, F), determinerà l’attribuzione di un punteggio pari a zero.

N.B.3 Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie supportate da specifiche penali previste nel CSA. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, il Comune di Cattolica potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B.4 All’Amministrazione è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dall’Amministrazione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto.

N.B.5 Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto all’Amministrazione alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Nel caso in cui l’offerta tecnica contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi **dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023), deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni; in difetto l’offerta tecnica presentata verrà considerata come liberamente ostensibile.**

16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri:

<i>n</i> °	CRITERI DI VALUTAZIONE		<i>max punti</i>
1	ORGANIGRAMMA DI COMMESSA	A	22
2	QUALITA' DELL'OFFERTA PROPOSTA A MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA	B	21
3	PROGRAMMA DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	C	22
4	SERVIZI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE	D	5
5	POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2018	E	5
6	POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2018	F	5
		Totale	80

NON E' PREVISTA ALCUNA SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO.

16.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici

		conseguibili dal Comune committente non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune committente contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dal Comune committente non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dal Comune risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B.1 Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

N.B.2 La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola).

16.3) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Ove nessun concorrente abbia conseguito il punteggio massimo previsto dal presente disciplinare per l'offerta tecnica, il miglior punteggio verrà **riparametrato** a tale punteggio massimo e gli altri punteggi saranno riparametrati in proporzione ad esso.

17) CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta Economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta (preferibilmente secondo il modello "D" allegato al presente disciplinare) sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

L'offerta economica dovrà indicare, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale applicato sull'importo posto a base di gara (esclusi IVA e oneri della sicurezza), che dovrà essere indicato direttamente sulla piattaforma Sater;

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 4 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Con riferimento ai costi della manodopera non soggetti a ribasso, si precisa che nella piattaforma per gare telematiche "SATER", gli stessi sono stati indicati come "importo opzionale", in virtù delle seguenti indicazioni ricevute da parte del gestore della piattaforma Intercent-ER:

"Dal momento che il sistema ANAC non prevede una voce specifica per indicare separatamente i costi della manodopera non soggetti a ribasso, la S.A. può valutare la possibilità di inserire tali costi nel campo "Importo Opzioni", indicando negli atti di gara che i costi della manodopera sono stati inseriti in piattaforma SATER nel suddetto campo. Questo in attesa che ANAC adegui il sistema informativo SIMOG per l'inserimento del corrispondente campo; successivamente verrà adeguata anche la piattaforma SATER per trasmettere la nuova informazione".

- i “costi relativi alla sicurezza interni/aziendali”, inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa che sono comunque ricompresi nell'importo offerto (art. 91 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023);

- i propri costi della manodopera, che sono comunque ricompresi nell'importo offerto (art. 91 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023).

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;

- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Non sono ammesse offerte in rialzo, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

La congruità delle offerte verrà valutata a norma dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

NB: Al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione, visti i termini stringenti dettati dal finanziamento in oggetto, si richiede facoltativamente di integrare l'offerta economica con le informazioni sui costi della manodopera di cui all'art. 91 comma 5 del Codice per consentire la verifica di congruità da parte del RUP.

18) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I punteggi saranno attribuiti utilizzando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

V_i = punteggio attribuibile

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

α = coefficiente pari a 0,2

19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 30.08.2023 alle ore 10,00**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma SATER.

Si procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

In particolare, in questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

a) la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato al precedente punto 14 indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
- non contiene l'Offerta tecnica ed economica;

b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima.

20) GESTIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DA PARTE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di inversione procedimentale essendo rinviato l'esame dell'intera documentazione amministrativa contenuta nella Busta Documentazione Amministrativa successivamente alla conclusione dell'esame delle Offerte tecniche ed economiche e alla formazione della graduatoria, in ragione della fattispecie dell'inversione procedimentale, estesa alle procedure ordinarie dalla Legge n. 55 del 2019 e confermata dalla Legge n. 120/2020 e, da ultimo, dal D.L. 77/2021, si precisa e si rende noto che:

a) ferme restando le esclusioni di cui al punto precedente, tutti gli altri offerenti sono indicati come «ammessi» o «ammessi con riserva» e possono risultare tali sulla Piattaforma e ricevere una comunicazione positiva in tal senso;

b) le ammissioni di cui alla lettera a):

- sono efficaci e i relativi Offerenti concorrono all'apertura e all'esame delle Offerte tecniche ed economiche di cui al successivo punto 20.1 e, fatte salve le esclusioni relative alle offerte tecniche ed economiche, al calcolo della soglia di anomalia;
- sono virtuali e non costituiscono presupposto giuridico valido ai fini dell'eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui nel proseguito.

20.1) SEQUENZA DEGLI ADEMPIMENTI NELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Con l'inversione procedimentale, la sequenza del procedimento è la seguente:

a) sono espletati in primo luogo gli adempimenti di cui al punto 19);

b) successivamente si procede all'apertura delle Offerte tecniche degli Offerenti non esclusi ai sensi della lett. a), alla verifica del contenuto e della regolarità formale delle stesse;

c) si procede all'esclusione delle offerte tecniche che risultano non conformi a quanto richiesto dal presente disciplinare;

d) in seduta riservata viene effettuata la valutazione delle offerte tecniche ammesse;

e) al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche, si procede all'apertura delle Offerte economiche degli Offerenti;

f) si procede alle eventuali esclusioni delle Offerte economiche;

g) è redatta la graduatoria provvisoria;

h) sono eventualmente individuate le offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 23;

i) è individuato come Offerente «primo in graduatoria» colui che ha conseguito il miglior punteggio complessivo.

Con l'inversione procedimentale l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione sono effettuati con riferimento all'offerente individuato come «primo» in graduatoria.

La Stazione appaltante estenderà tale adempimento anche all'Offerente che segue immediatamente in graduatoria e, in caso di un numero di concorrenti pari o inferiore a 10, anche all'offerente collocato terzo nella graduatoria; in caso di un numero di offerenti superiore a 10, oltre ai primi tre della graduatoria all'esame della documentazione sarà svolto nei confronti di un ulteriore 10% dei restanti concorrenti collocati nella graduatoria.

21) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella stessa seduta di cui al precedente punto 20.1, verranno sbloccate da parte della Commissione Giudicatrice, le buste contenenti le offerte tecniche e verrà verificata la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ciascun membro della Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, previo calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

Qualora individui offerte che appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e/o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, si procederà a verificare la congruità dell'offerta risultata migliore, con l'eventuale supporto della Commissione di gara, qualora il costo indicato della manodopera realizzi uno scostamento in riduzione significativo rispetto al costo indicato in progetto, con particolare riferimento alle migliori offerte dall'operatore economico, soprattutto ove le predette migliori non trovino riscontro nel prezzario regionale. In tal caso l'operatore economico dovrà produrre anche le analisi dei prezzi. Il RUP in ogni caso potrà richiedere, in riferimento all'entità del ribasso offerto, giustificazioni con riferimento alle voci più significative dell'intervento in oggetto, con particolare riferimento alle lavorazioni il cui costo della manodopera superi il 50 per cento e per le quali sia stata dichiarata l'intenzione di subappaltare.

La Stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La verifica di congruità verrà effettuata utilizzando, quale parametro di riferimento, il CCNL di categoria attualmente applicato.

Si procede a verificare la prima migliore offerta ritenuta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anormalmente basse.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il Responsabile Unico di Progetto provvederà ad esaminarle, in seduta riservata, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, potranno essere richieste per iscritto, sempre via PEC, ulteriori precisazioni e/o integrazioni, assegnando alle imprese un termine perentorio per rispondere.

Si procederà all'esclusione, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente punto 24.

La verifica di congruità potrà essere svolta anche in concomitanza con la verifica della documentazione amministrativa.

24) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara, una volta redatta la graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 22, rimette quindi gli atti al RUP della procedura di gara che procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta ed al secondo classificato, mediante la piattaforma SATER a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità dell'intera documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP della procedura di gara provvede altresì a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore sino al 31.12.2023), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Questa fase potrà svolgersi in concomitanza con l'eventuale verifica di congruità delle offerte presentate.

25) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione chiuderà le operazioni di gara trasmettendo al RUP della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione sarà disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria. Successivamente si procederà al ricalcolo dei punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà nei termini sopra detti.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante, previo parere del Comune committente, non procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 120/2020 si procede alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata, dopo la stipulazione dello stesso, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto come prescritto dall'art. 18 comma 2 del Codice deve aver luogo entro 60 giorni successivi al momento in cui è diventata efficace l'aggiudicazione.

La forma del contratto sarà quella prevista dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- presentare le polizze assicurative previste dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice il Comune committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in **€. 1.772,57=**. Il Comune committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lett. d) del Codice.

26) CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica.

27) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edili Industria Cooperative F012- CCNL per i dipendenti del settore Edile Artigiano e delle Piccole e Medie Imprese F015 e F018.

Il Comune di Cattolica si riserva, con provvedimento motivato in cui viene esplicitata la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che gli consentirà di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.

Con l'accettazione incondizionata delle clausole contenute in tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per eseguire i lavori oggetto della presente gara.

Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita dalla SUA della Provincia di Rimini e dal Comune di Cattolica e non verrà restituita.

In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V, 29 agosto 2006 n. 503).

In caso di mancato finanziamento dell'opera attraverso i fondi PNRR da parte del Ministero competente, il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola senza che il concorrente aggiudicatario e i restanti concorrenti classificati nella graduatoria di gara possano vantare in merito alcuna pretesa, anche di carattere economico.

Procedure di ricorso: Il disciplinare di gara e tutta la relativa documentazione di gara, ai sensi degli

artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., possono essere impugnati mediante ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Trattamento dei dati personali: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dalla SUA della Provincia di Rimini e dal Comune di Cattolica, quali responsabili del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE DELLA SUA DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Dott. Luca Uguccioni

Allegati:

- Allegato "A" - Istanza di partecipazione;
- Allegato "B" – Dichiarazione requisiti ed impegni PNRR;
- Allegato "C" – DGUE;
- Allegato "D" - Offerta economica;
- Allegato "E" – Modulo sopralluogo;
- Allegato "F" - Patto di integrità del Comune di Cattolica;
- Allegato "G" – Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori approvato dalla Provincia di Rimini;
- Allegato "H" – Modulo attestante imposta di bollo;
- Relazione DNSH.